

BOZZE DI STAMPA

23 ottobre 2018

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa (5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

1.200

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

1.201

GALLONE, CALIENDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (*Diritto di difesa*) - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa. La difesa si presume sempre proporzionata nei casi in cui sia esercitata al fine di prevenire possibili danni nei confronti di minori, anziani, disabili e donne in stato di gravidanza.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

1.2

GASPARRI, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (*Diritto di difesa*). - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

1.5

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al primo comma, le parole: "sia proporzionata all'offesa", sono sostituite dalle seguenti: "non sia manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa"».

1.4

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'apprezzamento del rapporto di proporzione di cui al primo comma, si tiene conto dei mezzi di difesa a disposizione dell'agredito, delle circostanze, anche temporali, dell'aggressione, con particolare riguardo al numero degli aggressori, alle condizioni ed all'età delle vittime dell'aggressione"».

1.6

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.202

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b)

1.7

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.203

AIMI, CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALLEGGNI, GASPARRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale, o percepito come tale, di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa non sia palesemente sproporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614 il diritto di difesa è riconosciuto a prescindere dalla proporzionalità dell'offesa se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati fa uso di un'arma legittimamente detenuta o di altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o l'altrui incolumità;
 - b) i beni propri o altrui."».
-

1.9

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e le parole: "legittimamente detenuta" sono soppresse».

1.10

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "legittimamente detenuta" sono soppresse».

1.11

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "non vi è desistenza e" sono soppresse».

1.12

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono sempre presunti quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

1.15

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo»;

b) all'articolo 7, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo»;

c) all'articolo 8, comma 1, capoverso: «Art. 115-*bis* (L)», comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo»;

d) all'articolo 9, comma 1, lettera *a-ter*), sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo».

1.13

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

1.14

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa"».

1.204

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere la parola «sempre».

1.205

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: «l'intrusione», fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'intrusione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque posta in esse-

re con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minacce di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica o con inganno. In tali casi, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo».

1.206

DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole «con violenza o minaccia di uso di» con le seguenti: «con violenza o minaccia alla persona, con uso di».

1.18

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: «violenza», inserire le seguenti: «alle persone».

1.19

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «minaccia di».

1.20

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le seguenti parole: «di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».

1.21

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica».

1.22

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica» con le seguenti: «o di altri mezzi di offesa».

1.23

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di cui ai commi precedenti, l'onere di provare l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa"».

1.24

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di cui al secondo e quarto comma, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo"».

Art. 2

2.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

2.200

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

2.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifica all'articolo 55 del codice penale). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di terrore o panico, derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale"».

2.201

MALLEGNI, CALIENDO, MODENA, DAL MAS, GASPARRI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto, o comunque in una situazione di condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta.»

2.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo e terzo, la responsabilità per colpa è esclusa, quan-

do il fatto è commesso in uno stato di turbamento cagionato dalla situazione di pericolo in atto».

2.6

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo».

2.8

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «della propria o altrui incolumità» aggiungere le seguenti: «nonché dei beni propri o altrui».

2.9

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «ha agito nelle condizioni», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5) ovvero abbia agito per terrore, grave turbamento o panico. Lo stato di terrore, grave turbamento o panico sussiste sempre nella reazione difensiva tenuta nei confronti di chi sia colto nell'atto di commettere il delitto preveduto dall'articolo 628, terzo comma, n. 1 e 3-bis».

2.202

DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ha agito» inserire le seguenti: «con colpa lieve,»

2.203

PILLON

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ha agito» inserire le seguenti: «trovandosi».

2.11

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.204

DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.13

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «grave».

2.14

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «grave».

2.12

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «grave turbamento», con le seguenti: «terrore o panico»;*

b) *dopo le parole: «derivante dalla», inserire le seguenti: «imprevedibilità della».*

2.0.1 (già 1.0.1)

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi dell'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma, se l'errore è determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà sessuale, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'errore sia stato causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione"».

Art. 3

3.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Sopprimere l'articolo.

3.0.200

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-*quinquies*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale".

2. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza".».

Art. 4

4.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

4.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, CALIENDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.200

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, GASPARRI, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.0.1

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 614 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 614-bis - (*Violazione di domicilio per commettere altri reati*) -

1. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, allo scopo di commettere altri reati, è punito con la reclusione da due a sei anni"».

Art. 5

5.1

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Sopprimere l'articolo.

5.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

5.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 6

6.1

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Sopprimere l'articolo.

6.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

6.200

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Sopprimere l'articolo.

6.9

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

6.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

6.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.6

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

6.7

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.8

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 7

7.1

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Sopprimere l'articolo.

7.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

7.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Modifica all'articolo 2044 del codice civile*). - 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, se la condotta dolosa o colposa del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l'equo apprezzamento del giudice. Nel diminuire il risarcimento il giudice tiene conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate"».

7.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente;

«Art. 7. - (*Modifica all'articolo 2044 del codice civile*) - 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo

apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

7.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.

7.6

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa».

7.200

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «Nei casi» fino a: «è esclusa».

7.7

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo capoverso.

Art. 8

8.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

8.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 115-bis. (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per chi il fatto non costituisce reato, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata"».

8.3

GASPARRI, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, MALLEGGNI, GALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Introduzione dell'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio del diritto di difesa)

1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.

2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria precedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita"».

8.0.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: "4-ter.1. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto"».

Art. 9

9.0.1

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Richiesta di archiviazione nei casi di difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale)

1. Qualora, nel corso delle indagini preliminari si verifichi in modo evidente l'esistenza dei presupposti necessari a configurare l'esimente della difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale».

9.0.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani di crimini domestici)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali, violenti, nonché agli orfani di crimini domestici, di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.200

AIMI, CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALLEGGNI, GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

I cittadini stranieri riconosciuti colpevoli, con sentenza penale di condanna passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 614, 624-bis e 628 del codice penale, sono espulsi dal territorio nazionale. »

9.0.201

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Autorizzazione di spesa per le esigenze di investimento delle Forze dell'ordine)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per le esigenze di investimento delle Forze dell'ordine, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9.0.202

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Detrazioni per interventi di installazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2019, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale o nei luoghi ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2012 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
